

Cass. civ. sez. II del 24 febbraio 2017 n 4848

1.1. - I motivi - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono infondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 15 giugno 2005, n. 12307, resolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno statuito che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

La piana applicazione di tale principio - costantemente applicato anche dalla giurisprudenza successiva (Cass., Sez. II, 4 febbraio 2016, n. 2239; Cass., Sez. II, 4 gennaio 2017, n. 109) - comporta, ad un tempo, l'inapplicabilità delle norme sul procedimento di verifica di scrittura privata e l'inversione dell'onere della prova, traslato dalla parte che fa valere il testamento olografo a quella che ne disconosce l'autenticità.

Esaminando una fattispecie analoga - in cui si sosteneva che il procedimento di verifica di scrittura privata non poteva svolgersi che sul documento originale, la cui mancata produzione ad opera della parte onerata era stata illegittima supplita dalla Corte territoriale, che aveva dato facoltà al c.t.u. nominato di accedere allo studio del notaio depositario del testamento, così di fatto sanando, secondo la doglianza anche in quel caso prospettata, la decadenza in cui era in corsa la parte - la Corte ha già riconosciuto che l'applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite ha l'effetto di neutralizzare tutte le censure svolte dalla parte ricorrente (Cass., Sez. VI-2, 4 marzo 2016, n. 4322).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente accertato - alla luce dell'univoco significato del verbale di causa dell'udienza del 5 luglio 2000 svoltasi dinanzi al Tribunale ordinario - che ML non ha disconosciuto la conformità del verbale notarile in quanto tale (ossia del verbale di pubblicazione e deposito del testamento olografo per notaio GG in data 10 agosto 1999) rispetto all'atto donde era stata ricavata la trascrizione, ma ha disconosciuto - come si legge nel detto verbale di udienza - "nella scrittura e nella sottoscrizione, ad ogni effetto di legge e comunque ex art. 214 cod. proc. civ., la scrittura privata del seguente tenore: 'Lascio tutti i miei beni a mio fratello Giuseppe. 1-7-1993 L

Sennonché, ML - a fronte della produzione in giudizio, da parte di GL e AL, unitamente all'atto della loro costituzione in giudizio di primo grado, del verbale notarile di pubblicazione del testamento olografo (verbale contenente, oltre alla trascrizione della scheda, cioè la riproduzione esatta e fedele di essa, anche la descrizione delle caratteristiche grafiche dell'originale, fatta dello stesso pubblico autore della trascrizione: cfr. Cass., Sez. II, 18 maggio 1963, n. 1285) con allegata la fotocopia della scheda testamentaria - avrebbe dovuto, anziché limitarsi a semplicemente disconoscere l'autenticità del testamento olografo pubblicato (e cioè l'autenticità della scrittura come di pugno della testatrice e la sottoscrizione), proporre egli stesso, proprio secondo il ricordato arresto delle Sezioni Unite, un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.

Non avendolo fatto, cadono tutte le censure articolate dal ricorrente, che - nel denunciare che il giudice del merito non avrebbe potuto ammettere la verifica, ordinando la c.t.u. grafologica presso lo studio del notaio depositario - muovono dalla premessa che i convenuti, per potere utilizzare il testamento olografo, avrebbero dovuto, non solo chiedere la verifica dell'olografo (come avvenuto nella specie, nella stessa citata udienza del 5 luglio 2000), ma anche produrre in giudizio l'originale del testamento olografo o richiedere tempestivamente l'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.